

Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali BFP Eredità Sicura e Regolamento del prestito

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cassaddpp.it.

Rating dell'emittente: BBB/Baa2/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (riportati sul sito Internet www.cassaddpp.it).

Parte II - Regolamento del prestito

Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali BFP Eredità Sicura (di seguito BFP Eredità Sicura) sono prodotti finanziari nominativi. Possono essere rappresentati da documento cartaceo o da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Articolo 2 - Requisiti soggettivi

La sottoscrizione dei BFP Eredità Sicura è consentita a chi risulti beneficiario di un procedimento successorio in Poste Italiane S.p.A. e proceda al reimpiego, per una quota inferiore, pari o superiore all'importo della successione.

Articolo 3 - Prezzo e modalità di emissione

I BFP Eredità Sicura sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente BFP Eredità Sicura per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

Articolo 4 - Durata

I BFP Eredità Sicura hanno una durata massima di due anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del secondo anno.

Articolo 5 - Rendimenti

Per ciascuna emissione i tassi d'interesse nominali annui lordi e gli altri proventi praticati sui BFP Eredità Sicura sono quelli riportati nella tabella A allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito, unitamente al tasso effettivo di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso.

Articolo 6 - Modalità di calcolo degli interessi

Gli interessi sono calcolati su base annuale in regime di capitalizzazione composta. Alla scadenza del secondo anno, in luogo di un tasso di interesse annuo lordo, è riconosciuto un premio lordo in percentuale del valore nominale. Gli interessi e il premio lordo a scadenza sono corrisposti al momento del rimborso del BFP Eredità Sicura. Non sono corrisposti interessi per i BFP Eredità Sicura rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione. Non è corrisposto il premio lordo a scadenza per i BFP Eredità Sicura rimborsati prima della scadenza del secondo anno dalla data di sottoscrizione. I BFP Eredità Sicura diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del secondo anno dalla data di

sottoscrizione. Nell'allegata tabella A sono riportati il tasso di interesse nominale annuo lordo riconosciuto al primo anno, il premio lordo in percentuale del valore nominale sottoscritto riconosciuto al termine del secondo anno e i coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 7 - Intestazione

I BFP *Eredità Sicura* possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche che rispettino i requisiti di cui all'articolo 2. E' ammessa la cointestazione dei BFP *Eredità Sicura* a più soggetti, purchè almeno uno rispetti i requisiti di cui all'articolo 2, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i BFP, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I BFP *Eredità Sicura* dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

Articolo 8 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I BFP *Eredità Sicura* rappresentati da documenti cartacei nominativi, in tagli da 50 euro e multipli, sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione viene consegnato il relativo documento cartaceo, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

I BFP *Eredità Sicura* dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli pari a 250 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei BFP *Eredità Sicura*. I rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario *Smart* abilitati al servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. La conferma della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane. L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali è pari ad 1.000.000 di euro.

Articolo 9 - Rimborso anticipato

A richiesta del titolare, i BFP *Eredità Sicura* rappresentati da documento cartaceo possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto.

A richiesta del titolare, i BFP *Eredità Sicura* dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto.

Non sono corrisposti interessi per i BFP *Eredità Sicura* rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla data di sottoscrizione. Non è corrisposto il premio lordo a scadenza per i BFP *Eredità Sicura* rimborsati prima della scadenza del secondo anno dalla data di sottoscrizione.

Articolo 10 - Limiti alla circolazione dei buoni

I BFP *Eredità Sicura* non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I BFP *Eredità Sicura* non possono essere dati in pegno.

Articolo 11 - Regime fiscale

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui BFP *Eredità Sicura* sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge

214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013 i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei BFP *Eredità Sicura* rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In caso di un eventuale futuro aumento delle aliquote dell'imposta di bollo, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 10 aprile 2013.

Articolo 12 - Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei BFP *Eredità Sicura*.

Articolo 13 - Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei BFP *Eredità Sicura* vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cassaddpp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Articolo 14 - Norma finale

La sottoscrizione dei BFP *Eredità Sicura* comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

Non sono corrisposti interessi per i BFP *Eredità Sicura* rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla data di sottoscrizione. Non è corrisposto il premio lordo a scadenza per i BFP *Eredità Sicura* rimborsati prima della scadenza del secondo anno dalla data di sottoscrizione. I BFP *Eredità Sicura* non possono essere dati in pegno.

In vigore dal 10 marzo 2014 - Serie V08

Tabella A

| Anno | Tasso nominale annuo lordo | Premio in percentuale del valore nominale | Coefficiente ⁽¹⁾ | | Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno ⁽²⁾ | |
|------|----------------------------|---|-----------------------------|------------|--|-------|
| | | | Lordo | Netto | Lordo | Netto |
| 0 | - | - | 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 0,50% | 0,00% | 1,00500000 | 1,00437500 | 0,50% | 0,44% |
| 2 | 0,00% | 1,00% | 1,01500000 | 1,01312500 | 0,75% | 0,65% |

⁽¹⁾ Coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

⁽²⁾ Il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso – calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale – è dato dalla seguente formula: $[\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale}]^{1/n} - 1$, dove n indica il numero degli anni di possesso.